



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 28/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
ERLICHER DINO, Giudice monocratico

in data 28/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 230/2023 depositato il 18/09/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Valleglaghi - Via Roma N. 41 38096 Valleglaghi TN

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 IMIS 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1, in qualità di ex liquidatore della società Società_1, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Valleglaghi avente ad oggetto il recupero di imposta IMIS

per euro 468,00 relativa all'anno 2017.

Precisava la ricorrente che da tempo aveva cessato l'attività ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11/11/2015, dopo che era stato depositato il bilancio finale di liquidazione. Sosteneva il ricorrente la società era venuta meno ed ormai inesistente, essendo perciò priva di ogni capacità giuridica.

Costituendosi in giudizio il Comune impositore resisteva all'impugnazione facendo presente che, pur riferendosi l'imposta a periodo successivo all'estinzione della società, riguardava immobili che erano di quest'ultima.

Il ricorso era trattato con rito monocratico in camera di consiglio e all'udienza del 28 febbraio 2024 era trattenuto in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla società Società_1, in persona del liquidatore, va accolto.

La società ricorrente ha precisato di essere messa in liquidazione e, dopo il deposito del bilancio finale, di essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2015. Tale ultima circostanza, pacifica in causa e comunque documentalmente dimostrata, ha comportato l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., norma che prevede, per il caso la responsabilità dei soci fino alla concorrenza di quanto loro riconosciuto in base al bilancio finale ovvero del liquidatore se ne ricorrono i presupposti, per i debiti societari rimasti impagati.

Ne discende che la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, oltre tutto per far valere un credito fiscale riguardante un periodo successivo alla cancellazione, contrasta con la previsione normativa ricordata, essendo evidente che nessuna capacità giuridica può essere riconosciuta ad una società estinta.

L'omesso rispetto della procedura prevista dall'art. 2495 citato induce a pronunciare, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.

La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione per intero delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa interamente le spese di giudizio.